

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Assessorato ai Trasporti e vie di comunicazione della Regione Puglia

E

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia

Visto l'art. 230 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art.10, comma 4, della legge 19 ottobre 1998, n.366 - che prevede che i Ministri dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, d'intesa con i Ministri dell'Interno, dei Trasporti e della Navigazione e dell'Ambiente, predispongano appositi programmi di educazione stradale, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, che concernono la conoscenza dei principi della sicurezza stradale nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta e delle regole di comportamento degli utenti, finalizzati a promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione;

Visto il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 "Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche", e successive modificazioni, che disciplina le iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo dei ragazzi, promosse dalle istituzioni scolastiche tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art.21 che consente alla scuola dell'autonomia di interagire da protagonista con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio al fine di un'integrazione efficace tra realtà territoriali e offerta formativa;

Visto il D.l.vo n. 112 del 31 marzo 1998 con il quale sono state trasferite dallo Stato agli Enti Locali alcune importanti competenze tra le quali quelle in materia di dispersione scolastica, orientamento scolastico e professionale, educazione alla salute, etc;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della citata legge n.59/97;

Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 32, che ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e ne ha individuato obiettivi ed contenuti e le delibere CIPE n.100 del 29 novembre 2002 e n.81 del 13 novembre 2003 che approvano i programmi di attuazione;

Visto il D.lgs n. 9 del 15 gennaio 2002 “Disposizioni integrative e correttive del nuovo Codice della strada”, con particolare riferimento all’art. 6 che relativamente alla guida del ciclomotore introduce l’obbligo, a carico del minore di età che abbia compiuto i 14 anni, del conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e la successiva decretazione che introduce l’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile tra cui l’educazione alla sicurezza stradale;

Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti del 30 giugno 2003 “Programma dei corsi e procedure d’esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori” che disciplina e regola le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.9 del 15 gennaio 2002;

Vista la legge regionale 18 del 2004 “Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture trasportistiche” che esplicita l’impegno dell’Amministrazione regionale nel realizzare interventi per promuovere una cultura della sicurezza stradale;

Visto il Piano di Indirizzo del Ministero alla Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007

dell’educazione alla sicurezza stradale recante le linee guida e gli orientamenti per l’attuazione di interventi ed iniziative di educazione alla sicurezza stradale nella scuola;

Visto l’Atto di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno 2008 (prot. A00UFGAB 9858/FR DEL 28.06.2007) che individua l’educazione alla sicurezza stradale nell’ambito delle iniziative di educazione da promuovere e sostenere con priorità;

Considerata la necessità dell'avvio di una riflessione sulla cultura della mobilità, intervenendo in modo integrato su tutti i fattori che determinano i livelli di sicurezza, al fine di realizzare nel tempo un cambiamento nelle abitudini e nelle modalità di circolazione, sostenendo azioni formative ed educative indirizzate verso tutti gli utenti della strada;

Ritenuto che per promuovere una cultura della sicurezza stradale sia necessario agire sul miglioramento del comportamento umano alla guida, (fattore principale dell'incidentalità stradale), sulla protezione della così detta utenza debole della strada (disabili, anziani, bambini, ciclisti, pedoni, ecc) e sulla diversificazione dei sistemi di trasporto (mobilità privata a pedali, mezzi di trasporto pubblici e collettivi, mezzi di trasporto che si muovono grazie a fonti di energia rinnovabili, ecc.);

Considerato che l'educazione stradale non si esaurisce nella conoscenza dei segnali stradali o nell'addestramento alla guida ma rappresenta una complessa attività educativa che attiene ai valori della convivenza civile, dell'educazione alla legalità, del rispetto dell'ambiente e della promozione del benessere del singolo e della collettività;

Ritenuto che la Scuola è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nella costruzione della *cultura della sicurezza stradale*, attraverso percorsi formativi, a seconda degli ordini e gradi di scuola, come dichiarato all'interno dello stesso "Piano triennale per il benessere dello studente" e delle "Linee di indirizzo per l'educazione alla sicurezza stradale";

Rilevato che le Istituzioni Scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, definiscono e realizzano i Piani dell'Offerta Formativa, in piena interazione con le autonomie locali, i settori economici produttivi, gli Enti e le associazioni pubbliche e private presenti sul territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le parti intendono avviare azioni e strategie comuni finalizzate a stimolare, programmare e realizzare attività ed iniziative sui temi dell'educazione e della formazione alla sicurezza stradale, per incentivare le scelte di mobilità sicura, accessibile, sostenibile e compatibile con una serena convivenza civile, definendo forme di collaborazione e sinergie tra i soggetti firmatari.

Le parti si impegnano, altresì, a promuovere la collaborazione dei Comuni, delle Province e degli Enti ed Istituzioni interessate al tema della mobilità sicura, accessibile, sostenibile e a coinvolgere nelle azioni di educazione e formazione attinenti tutti gli utenti della strada.

Art.2

I due Enti si impegnano a sostenere, nel rispetto delle reciproche competenze, le seguenti azioni:

- a) formazione del personale della scuola e degli studenti, anche con il coinvolgimento dei genitori, sulle tematiche finalizzate all'educazione alla sicurezza stradale, nell'ambito della costruzione della cultura della responsabilità e della convivenza civile, attraverso la predisposizione di specifiche azioni concordate tra le parti;
- b) progettazione e realizzazione di attività ed iniziative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado finalizzate alla educazione permanente sul tema della sicurezza stradale;
- c) predisposizione di strumenti e modalità comuni per il monitoraggio delle attività poste in essere al precedente punto b);
- d) attivazione di moduli formativi per i diversi utenti della strada sui temi della mobilità sicura, accessibile e sostenibile;
- e) realizzazione di laboratori permanenti tematici e di iniziative a carattere sperimentale (*progetti pilota*) per la promozione di una mobilità sicura, accessibile e sostenibile;
- f) avvio di un confronto delle iniziative realizzate autonomamente dalle singole istituzioni allo scopo di favorire la programmazione degli interventi e la massima efficacia in termini di qualità e coinvolgimento della popolazione scolastica.

Art. 3

I due Enti concordano sulla necessità di proporre itinerari formativi capaci di adattare le risposte alle individualità degli utenti, con particolare riferimento ai disabili, e di favorire l'inserimento sociale dei gruppi più svantaggiati.

Art.4

L'Assessorato ai Trasporti e Vie di comunicazione della Regione Puglia si impegna a favorire la realizzazione delle azioni indicate nell'art. 2; in particolare intende:

- a) sostenere economicamente progetti ed iniziative tramite appositi stanziamenti nell'ambito di fondi regionali, nazionali ed europei;
- b) fornire la disponibilità delle sue strutture (in particolare dell'Ufficio sicurezza stradale e CReMSS. Centro regionale di Monitoraggio per la Sicurezza stradale-) a sostegno dei progetti concordati;
- c) collaborare in modo attivo e propositivo all'ideazione di programmi di formazione, progetti e singole iniziative per la promozione della cultura della sicurezza stradale;
- d) supportare campagne specifiche per la sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale;
- e) fornire collaborazione per i collegamenti ai progetti Europei e all'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali per dare attuazione a programmi e progetti concordati tra le parti, programmi di formazione, progetti e singole iniziative formative per la promozione della cultura della sicurezza stradale;
- f) elaborare materiali formativi e informativi sulla mobilità sicura e sostenibile destinati ai docenti e agli studenti;
- g) fornire supporti tecnici e consulenza per gli interventi formativi in materia di educazione alla sicurezza stradale per enti o associazioni che operano in ambito scolastico.

Art.5

L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a favorire la realizzazione delle azioni indicate nell'art. 2; in particolare intende :

- a) curare l'informazione, la promozione, e la diffusione delle medesime nelle scuole statali e paritarie della regione Puglia;
- b) collaborare con l' Assessorato ai Trasporti e Vie di comunicazione della Regione Puglia nelle azioni per la realizzazione delle attività programmate;
- c) collaborare con i Dirigenti Scolastici, con riferimento alla presente convenzione, nella stipula di accordi di territorio con le realtà locali sui temi dell' Educazione alla Sicurezza Stradale, al fine di incentivare le scelte di mobilità sicura, accessibile, sostenibile;
- d) curare il collegamento tra le istituzioni scolastiche per favorire la migliore efficacia degli interventi progettati;

- e) favorire il coinvolgimento delle Consulte Provinciali degli Studenti e del Forum delle Associazioni dei Genitori degli alunni nelle iniziative e nei progetti finalizzati all'educazione alla sicurezza stradale nei diversi ordini di scuola;
- f) sviluppare le necessarie azioni di monitoraggio e verifica delle iniziative attivate sul territorio e valorizzare le "migliori pratiche";
- g) incrementare le sinergie con Istituzioni, Enti, Associazioni e soggetti pubblici e privati coinvolti nella diffusione dell'educazione stradale nel sistema educativo di istruzione e di formazione del territorio pugliese.

Art. 6

Per l'attivazione della presente Intesa viene istituito un apposito gruppo di lavoro interistituzionale costituito da due rappresentanti dell'Assessorato ai Trasporti e Vie di comunicazione dell'Ufficio sicurezza stradale e CReMSS, o loro delegati e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Ufficio II per l'educazione alla sicurezza stradale, o loro delegati . L'Assessorato è indicato come referente attuativo del presente protocollo, a tale scopo svolge le funzioni di segreteria, convoca il gruppo di lavoro, cura le verbalizzazioni.

Art. 7

Il gruppo di lavoro interistituzionale ha, tra i suoi compiti, quello di elaborare e definire linee guida di riferimento generale per gli interventi nel settore, ed un piano annuale delle iniziative e dei progetti che miri a sviluppare sinergie, ad ampliare le offerte formative per la scuola e a ricercare rapporti di collaborazione a livello nazionale ed europeo. L'obiettivo a lungo termine è la diffusione dell'educazione alla sicurezza stradale, intesa come quell'insieme di conoscenze e di valori che orientano i comportamenti verso un tipo di mobilità sicura e sostenibile, nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Inoltre sarà compito del gruppo di lavoro interistituzionale indicare i soggetti pubblici e privati di riferimento e le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili sul territorio regionale al fine di evitare sovrapposizioni di interventi e perseguire economie nel sostenimento dei costi per l'attuazione dell'educazione alla sicurezza stradale.

Art. 8

Il presente protocollo d'intesa è di durata triennale e si considera tacitamente rinnovato, alla sua scadenza, per un periodo di pari durata.

Art 9

I sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa, in rappresentanza dell'Assessorato ai Trasporti e vie di comunicazione della Regione Puglia e dell'Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti dei rispettivi bilanci finanziari, si impegnano a reperire e rendere disponibili, per la azioni summenzionate, idonee risorse finanziarie, attivando ogni utile e fattiva concertazione di programmi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, 28 gennaio 2008

Assessore ai Trasporti e vie di comunicazione

(Mario Loizzo) _____

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

(Lucrezia Stellacci) _____